

Valutazione degli apprendimenti e personalizzazione

Scuola secondaria
CTS Lanciano – 14 marzo 2022

Flavio Fogarolo

**Si può personalizzare
anche la valutazione?**

Se sì, fino a che punto?

Alunno con BES certificati proveniente da contesto socio-familiare complesso, per il quale è stato stilato un PDP.

È possibile differenziare i contenuti?

Esempio: la classe (scuola media) studia le potenze o il teorema di Pitagora e lui studia le addizioni e le sottrazioni o il perimetro del quadrato e del rettangolo.

Ed è possibile poi proporre a lui delle verifiche diverse rispetto a quelle dei compagni?

Se gli alunni hanno capacità di apprendimento non uniformi, personalizzare è inevitabile

Si insegna quello che è possibile imparare

Se l'insegnamento è personalizzato, lo deve essere anche la valutazione

Si valuta quello che si è insegnato

La valutazione degli apprendimenti è un diritto.

Per tutti gli alunni.

La **valutazione degli apprendimenti** è una componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di disabilità.

Per questo è importante sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder seriamente valutati i risultati dell'azione educativa e didattica svolta a scuola.

Si può mettere 5 in pagella, ad un alunno con disabilità?

Dire che la valutazione degli apprendimenti non può essere negativa è come dire che si tratta di una valutazione fittizia: si fa finta di valutare, in realtà si è già deciso in partenza che va tutto bene così. Non solo è falso, ma è scorretto verso gli alunni con disabilità e con BES in generale perché una seria valutazione degli apprendimenti è indispensabile per un altrettanto serio processo di insegnamento intenzionale. La valutazione è un diritto per tutti, soprattutto in caso di disabilità, quando l'apprendimento è riferito a una programmazione personalizzata, e quindi senza possibilità di confronto con degli standard o con altri livelli di riferimento.

Il rischio che si passi per loro da "far finta di valutare" a "far finta di insegnare" è alto e sempre in agguato. E va contrastato in ogni modo.

Quindi ben vengano i voti. E se sono negativi si vedrà come rimediare, come per tutti.

La valutazione di tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità e altri BES, è compito degli insegnanti della classe:

- di tutti gli insegnanti,**
- solo degli insegnanti.**

Tutti gli insegnanti titolari della classe dell'alunno con disabilità sono **corresponsabili** dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattica-educativa.

La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.

Solo gli insegnanti possono valutare gli apprendimenti. Gli altri membri del GLO (gruppo operativo del PEI) possono valutare, assieme alla scuola, l'efficacia delle azioni didattiche – educative attivate, non gli apprendimenti raggiunti.

Valutazione degli alunni con disabilità

Primo ciclo - Riferimenti normativi

DPR 122/09

Regolamento valutazione

Ancora valido per la valutazione intermedia della sec. di 2° grado

DL 62/17

Decreto sulla valutazione

Intermedia, competenze, prove invalsi, esami 1° ciclo

Competenze, prove invalsi, esami 2° ciclo

DL 66/17

Decreto sull'inclusione

Modificato dal DL 96 del 2019

DM 182 del 2020: Nuovo PEI (Annullato dal TAR)

Con indicazioni sulla valutazione alunni con disabilità

DL 62/2017 art. 11 comma 1:

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;** trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

Ossia il
PEI



Valutazione

Primo Ciclo


DL 62/2017 art. 11 comma 1:

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;** trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

Cambia il riferimento della valutazione



Non cambiano tutte le altre procedure previste



DL 62/2017 art. 11 comma 1:

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;** trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

**Vale anche
per il
comporta-
mento!**

DPR 122 / 2009 art. 9 comma 1:

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato** previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, **ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.**

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, **la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata**, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al c.5-bis dell'art.3;

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici. **la**

Vanno definite le personalizzazioni necessarie, rispetto alle modalità di verifica adottate nella classe, per assicurare che essa avvenga secondo modalità efficaci ed eque.

Ogni alunno deve essere sempre messo nella condizione di dimostrare quello che sa e sa fare senza essere penalizzato dalla sua disabilità o disturbo.

del art.5,

sionali

5-bis

Esempi di modalità di verifica personalizzate

- possibilità di assegnare **tempi più lunghi**;
- **riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte** se non è possibile assegnare tempi aggiuntivi;
- **adattamento della tipologia di prova**: colloquio orale anziché prova scritta, a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a completamento etc.) o semistrutturate etc.;
- **interventi di assistenza o supporto** di vario tipo, più o meno determinanti nell'esito della prestazione, secondo i casi;
- uso di **strumenti compensativi**, nel senso più ampio del termine e comprendendo quindi tutto quello che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di vario tipo connesse alla disabilità, comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle competenze da verificare;
- sistemi di **compensazione tra modalità diverse** di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra una prova strutturata e non strutturata etc., assicurandosi che un'eventuale difficoltà di svolgimento non scaturisca dalla mancata comprensione delle consegne e/o da difficoltà nell'applicazione di procedure.

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti speciali, **la valutazione individualizzata** igienica e di **comunicazione** nell'ambito di **attività** da destinare **comunicazione** secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al c.5-bis dell'art.3;

Descrivere la prestazione attesa per poter affermare che l'obiettivo è stato raggiunto e per definire i differenti livelli di apprendimento.

sionali

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, **la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata**, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, **effettuati dal personale ausiliario** nell'ambito del sostegno, **professionali** da destinare a **la** comunicazione e **gli** standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al c.5-bis dell'art.3;

**Riferimento ai contenuti
disciplinari di apprendimento**

Il nuovo PEI e la valutazione

DL 66/17 art. 7 c. 2/d

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, **le modalità di verifica, i criteri di valutazione**, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, **la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata**, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti nell'ambito del plesso da destinare all'assistenza alla comunicazione secondo standard qualitativi previsti dall'art.3;

In sostanza, dire che la valutazione degli alunni con disabilità si basa sul PEI, significa tener conto di:

- contenuti**
- metodi**
- criteri**

Quali elementi della valutazione considerare nella personalizzazione

(anche in caso di DSA e BES individuati dalla scuola)

Contenuti (cosa valutiamo)

Metodi (come valutiamo)

Criteri (quando la valutazione è positiva)

Espressione (come si comunicano i risultati della valutazione)

**Quali elementi
considera**

(anche in caso

Contenuti (

Metodi (con

Criteri (qua

Espressione

den

In caso di disabilità **la valutazione è riferita alla programmazione individualizzata** (PEI) e i contenuti da valutare possono essere personalizzati.

Se gli alunni con disabilità seguono **la stessa programmazione della classe**, i contenuti da valutare sono gli stessi mentre possono variare **metodi** e **criteri**.

Per gli alunni con DSA e altri BES i contenuti dovrebbero essere gli stessi, salvo adattamenti temporanei da superare prima degli esami di Stato.

Valutazione

**Quali elementi
considerare**

(anche in caso di)

Contenuti

Metodi (co

Obiettivo generale: consentire allo studente di dimostrare quello che sa e sa fare **senza essere penalizzato dalla sua disabilità**.

Personalizzare i metodi di verifica va inteso pertanto come una indispensabile **misura di equità**, non una agevolazione.

Criteri (quando la valutazione è positiva)

Espressione (come si comunicano i risultati della valutazione)

Valutazione

Quelli elementi
da considerare

(anche in caso di)

Contenuti

Metodi (co

riteri (qu

Espressio

della valu

Ossia come si valuta se gli obiettivi sono stati raggiunti: riguardano il **tipo di verifica**, la modalità di **somministrazione** delle prove, i **tempi** assegnati, l'uso di **strumenti compensativi, supporti e facilitazioni** per un'autonomia parziale, adozione di prove diverse per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi (ossia **equipollenti**) ecc.

Personalizzare i metodi è prassi comune per tutti gli alunni con **disabilità, DSA e altri BES.**

Al momento dell'esame di Stato possono essere previste delle limitazioni per certe tipologie di BES.

Valutazione

Quale è il
consiglio

(anche in

Contenuti

Metodi

Criteri (

Espresso

della v

Nei criteri si indica quale **risultato è ritenuto adeguato** affinché la prova o verifica sia superata, specificando anche la prestazione assegnata ai voti numerici e quali elementi aggiuntivi andranno considerati (ad esempio: valorizzare lo sforzo, tenere maggiormente in considerazione alcune prestazioni rispetto ad altre...).

In caso di disabilità grave, con obiettivi educativi didattici nettamente diversi da quelli della classe, indicano anche a quali aree della programmazione faranno **riferimento i voti delle singole discipline**.

Qualsiasi personalizzazione, quindi anche in caso di PDP, **dovrà indicare i criteri di valutazione** entro certi limiti applicabili anche all'esame di Stato.

Valutazione

**Quali elementi
considerare**

(anche se...)

Contenuti

Metodi (o)

Criteri (o)

Espressioni

della valutazione

La modalità di espressione non è personalizzabile: **per tutti gli alunni va espressa con un giudizio descrittivo** (primaria) **o con voto numerico in decimi** (secondaria).

Ma nessuna norma vieta di integrare i voti con una **comunicazione aggiuntiva** che sia più chiara per le famiglie e faccia riferimento più esplicito agli elementi della valutazione che sono stati personalizzati: **contenuti, metodi e criteri**.

Nella valutazione quadrimestrale la comunicazione aggiuntiva può prendere la forma di una «Lettera alla famiglia» da allegare, considerando che il modello ufficiale non può essere modificato.

La programmazione degli alunni con

nel primo ciclo di istruzione
(primaria e secondaria di 1° grado)

garantisce **sempre la validità del titolo di studio, promozione e diploma finale, anche quando è completamente differente.**

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Il nuovo modello di PEI

Il Nuovo modello di PEI è stato annullato dalla sentenza del TAR del 14 settembre e pertanto non è più obbligatorio per le scuole.

Nella parte sulla valutazione, che non è stata censurata dal TAR, contiene alcune indicazioni importanti, soprattutto per la secondaria di secondo grado, che tengono conto sia del DL 66 che del DPR 122/09, in vigore da anni ma non sempre applicato.

Interventi sul percorso curricolare

Dal modello della scuola Sec. 2° grado

8. Interventi sul percorso curricolare

8. 1 Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione

8. 2 Modalità di verifica

8.1 Interventi educativi, strategie, strumenti nelle diverse aree disciplinari

Nel riquadro 8.1 sono descritti gli interventi attivati per tutte le discipline, le strategie e gli strumenti necessari insieme a una sintetica definizione delle eventuali modalità di verifica personalizzate.

8.3 Progettazione disciplin

Disciplina:

In questa sezione è opportuno riportare gli interventi di personalizzazione previsti a supporto degli apprendimenti didattici, che è bene tenere distinti rispetto a quanto indicato nella dimensione “D - NEUROPSICOLOGICA, COGNITIVA E DELL'APPRENDIMENTO” della Sezione 4 del PEI, nella quale si punta l'attenzione - se ritenuto necessario in base al Profilo di Funzionamento - su competenze trasversali e strumentali di tipo metacognitivo, riferite a capacità e metodo di studio.

Le modalità di verifica possono essere esplicitate in modo più dettagliato, in relazione alla progettazione disciplinare.

Disciplina:

È necessario esplicitare in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di classe e quali azioni sono previste da parte del team docenti in assenza di tale risorsa, coerentemente con quanto riportato nella Sezione 9 - *Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse*.

Interventi sul percorso curricolare

Dal modello della scuola Sec. 2° grado

8. Interventi sul percorso curricolare

8. 1 Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione

8. 2 Modalità di verifica

8.3 Progettazione disciplina

Disciplina:

Disciplina:

In questo campo si chiede di definire le personalizzazioni necessarie rispetto alle modalità di verifica adottate nella classe e utilizzate per tutte le discipline. Tenuto conto degli obiettivi didattici e dei criteri di valutazione stabiliti per ogni disciplina (cf. 8.3), anche nel caso in cui fossero gli stessi stabiliti per la classe, le personalizzazioni da mettere in atto per la somministrazione e lo svolgimento delle prove di verifica sono indicate con chiarezza al fine di assicurarsi che la verifica avvenga secondo modalità efficaci ed eque. È importante garantire l'accessibilità e la fruibilità delle verifiche, specie se prevedono attività legate alla letto-scrittura, aspetto che rientra nella progettazione del contesto inclusivo. A titolo esemplificativo, si riportano alcune forme di personalizzazione che possono essere considerate:

Interventi sul percorso curricolare

Dal modello della s

8. Interventi sul percorso curricolare

8.1 Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi

--

8.2 Modalità di verifica

--

8.3 Progettazione disciplinare

Disciplina:

A – Segue la progettazione didattica

B – Rispetto alla progettazione didattica (personalizzazioni in relazione agli obiettivi di competenza) e ai criteri di valutazione

con verifiche identiche [] equipollenti

C – Segue un percorso didattico differenziato

con verifiche [] non equipollenti

[indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica.....]

Obiettivo: consentire loro di esprimere quello che sanno o sanno fare senza essere penalizzati dalla loro disabilità.

Garantire una verifica di questo tipo va considerata una misura di equità, non un'agevolazione.

Le misure adottate a questo scopo:

- **sono indipendenti dagli obiettivi;**
- **non influenzano la valutazione;**
- **si applicano, se necessario, in tutte le verifiche qualsiasi sia il tipo di percorso attivato: ordinario, personalizzato, differenziato.**
- **si applicano anche quando i genitori hanno rifiutato il percorso differenziato e si somministrano prove equipollenti.**

Interventi sul percorso curricolare

Dal modello della scuola Sec. 2° grado

8. Interventi sul percorso curricolare

8.1 Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione

--	--

8.2 Modalità di verifica

--	--

Per la prima volta viene specificato disciplina per disciplina se il percorso seguito è **valido per il diploma o va considerato come differenziato.**

8.3 Progettazione disciplinare

Disciplina:

- A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione
- B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di valutazione: ...
con verifiche identiche [] equipollenti []
- C – Segue un percorso didattico differenziato
con verifiche [] non equipollenti
[indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica.....]

Interventi sul percorso curricolare

Dal modello della scuola Sec. 2° grado

8. Interventi sul percorso curricolare

8.1 Modalità di sostegno

--

8.2 Modalità di verifica

--

Caso A:

Stessa progettazione della classe e stessi criteri, non significa ovviamente che lo studente non abbia nessun supporto.

Vanno applicate anche in questa disciplina tutte le modalità di verifica previste nella sezione 8.2 del PEI.

8.3 Progettazione disciplinare

Disciplina:

--

A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione

B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di valutazione: ...

con verifiche identiche [] equipollenti []

C – Segue un percorso didattico differenziato

con verifiche [] non equipollenti

[indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica.....]

Interventi sul percorso curricolare

Dal mod

8. Interventi sul pe

8.1 Modalità di sostegi

--

8.2 Modalità di verifica

--

8.3 Progettazione disci

Disciplina:

--

Caso B:

Si specificano quali personalizzazioni vanno applicate agli obiettivi di questa disciplina, che possono comportare riduzioni e adattamenti ritenuti compatibili con la validità del percorso di studi previsto. Si può ipotizzare, in analogia alle misure dispensative degli studenti con DSA, l'esonero da prestazioni non essenziali. Le prove di verifica somministrate possono essere identiche a quelle della classe o equipollenti.

I criteri di verifica possono essere personalizzati, ma senza compromettere l'equipollenza.

Vanno applicate tutte le modalità di verifica previste nella sezione 8.2 del PEI.

A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione

B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di valutazione: ...

con verifiche identiche [] equipollenti []

C – Segue un percorso didattico differenziato

con verifiche [] non equipollenti

[indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica.....]

Caso C:

Con questa opzione, il percorso è differenziato e le verifiche proposte saranno di conseguenza non equipollenti.

Vanno ugualmente indicati gli obiettivi disciplinari previsti in questa disciplina e i relativi criteri di valutazione (quali sono le prestazioni attese per poter affermare che l'obiettivo è stato raggiunto e come assegnare i livelli di apprendimenti più elevati).

Se il consiglio di classe ritiene sia improponibile qualsiasi personalizzazione, significativa e realistica, in questa disciplina, delibera l'esonero dall'insegnamento e dalla valutazione e in questo caso non si definiscono obiettivi disciplinari né criteri di valutazione ma va specificato quali attività alternative, riconducibili agli obiettivi educativi della sezione 5 del PEI, andranno attivate per lui.

8. Interventi sul percorso

8.1 Modalità di sostegno

8.2 Modalità di verifica

8.3 Progettazione disciplinare

Disciplina:

con verifiche identiche [] equipollenti []

C – Segue un percorso didattico differenziato

con verifiche [] non equipollenti

[indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica.....]

Interventi sul percorso curricolare

Dal modello della scuola Sec. 2° grado

Sintesi unica finale:

La Studentessa/lo Studente segue un percorso didattico di tipo:

- 1 ordinario
- 2 personalizzato (con prove equipollenti)
- 3 differenziato

Interventi sul pe

Dal modello della s

Sintesi unica finale:

La Studentessa/lo Studente segue un percorso

- 1 **ordinario**
- 2 **personalizzato** (con prove equipollenti)
- 3 **differenziato**

I percorsi 1 e 2 portano al rilascio di un regolare diploma.

Con il percorso 3 si consegue l'attestato dei crediti formativi.

La valutazione di sintesi è condizionata dalle opzioni definite per ciascuna materia nei riquadri precedenti (8.3):

1 - **ordinario**: in tutte o quasi le discipline è stata selezionata l'opzione A.

2 - **personalizzato**: per tutte le discipline è stata selezionata l'opzione A o B.

3 - **differenziato**: se anche per una sola disciplina è stata selezionata l'opzione C.

«Gli alunni con disabilità anche grave hanno un “diritto allo studio” ma non anche “al titolo di studio”»

Parere del Consiglio di Stato n. 328 del 1991 citato nelle Linee Guida a pag. 41

Interventi sul percorso curricolare

Dal modello della scuola Sec. 2° grado

La valutazione degli apprendimenti e la validità del percorso di studi (*Linee Guida da pag. 35*).

Tutte le decisioni relative al tipo di percorso rientrano nella valutazione degli apprendimenti e **sono di competenza del Consiglio di classe, non del GLO.**

I genitori possono opporsi al passaggio al percorso differenziato proposto ma, se accettano, negli anni successivi solo il Consiglio di classe può decidere il ritorno a quello ordinario o personalizzato.

La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l'ordinaria progettazione dell'indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di verifica indicati nel riquadro 8.2.

Linee Guida pag. 38

Interventi sul percorso curricolare

Dal modello della scuola Sec. 2° grado

La valutazione degli apprendimenti e la validità del percorso di studi (*Linee Guida da pag. 35*).

percorso di tipo:

- 1 ordinario
- 2 personalizzato

Il Consiglio di classe propone, i genitori possono rifiutare.

Se accettato, il percorso differenziato viene automaticamente confermato negli anni successivi

percorso di tipo:

- 3 differenziato

Decide il Consiglio di Classe

analizzando il percorso svolto negli anni precedenti e le competenze e conoscenze effettivamente acquisite che devono essere tali da consentire allo studente di sostenere prove di verifica equipollenti in tutte le materie.

A**B****C****I contenuti possono essere**

Identici a quelli della classe

Personalizzati, ma con riduzioni e adattamenti su aspetti non essenziali, compatibili con la validità del percorso

Differenziati, in base alle potenzialità dello studente

Le verifiche saranno

Identiche o equipollenti

Identiche o equipollenti

Possono essere anche non equipollenti

Le modalità di verifica possono essere

Liberamente personalizzate, purché si conservi l'equipollenza

Liberamente personalizzate, purché si conservi l'equipollenza

Liberamente personalizzate

I criteri di valutazione saranno

Identici a quelli della classe

Personalizzati in base ai contenuti da valutare considerando se necessario anche altri fattori

Liberamente personalizzati

Personalizzazioni possibili in sede d'esame di stato

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato primo ciclo**

Possibilità puramente teorica: si costruiscono le prove in base al tempo disponibile e alle capacità di resistenza del candidato.

Disabilità

Tempi più lunghi nelle prove scritte

Uso di strumenti tecnologici

Prove personalizzate in base al PEI

Supporto di un assistente

Le prove si possono personalizzare liberamente, anche omettendone qualcuna. Non ci sono vincoli o livelli minimi da rispettare. I candidati che si presentano all'esame possono conseguire il diploma o essere respinti. L'attestato dei crediti formativi va dato solo a chi non si presenta all'esame.

L'assistente interviene nella prova come definito in sede di PEI (supporto all'autonomia, mediatore, organizzatore, facilitatore...)

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato primo ciclo

Disabilità	DSA
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate in base al PEI	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Nessun assistente

[Gli strumenti compensativi] **sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.** (Linee Guida MIUR).

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato primo ciclo

Disabilità	DSA
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate in base al PEI	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Nessun assistente

Tranne che per le prove delle lingue straniere per le quali è possibile sia l'esonero totale che la dispensa dagli scritti, conservando la validità del diploma.

Assistente per eventuale lettura ad alta voce

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato primo ciclo

Disabilità	DSA	Altri BES
Tempi più lunghi	Tempi più lunghi tutte	Stessi tempi degli altri
		Strumenti compensativi in caso di cert. clinica
		Stesse prove degli altri
		Nessun assistente

Nota MIUR 5772/19

*Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, **ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica**, non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma possono essere utilizzati strumenti compensativi **qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.***

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato secondo ciclo**

Disabilità

Prog. differenziata

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Uso di strumenti
tecnologici

Prove
personalizzate

Supporto di un
assistente

Si può organizzare l'esame nel modo ritenuto più opportuno e proporre prove liberamente adattate e personalizzate, in base al PEI.

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato secondo ciclo**

Disabilità

Prog. differenziata

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Possibilità puramente teorica:
si costruiscono le prove in base
al tempo disponibile e alle
capacità di resistenza del
candidato.

Uso di strumenti
tecnologici

Prove
personalizzate

Supporto di un
assistente

L'assistente interviene nella
prova come definito in sede di
PEI (supporto all'autonomia,
mediatore, organizzatore,
facilitatore...)

Personalizzazioni possibili in sede di **esame di stato secondo ciclo**

Disabilità Prog. differenziata	Disabilità Prog. valida
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti tecnologici
Prove personalizzate	Prove equipollenti
Supporto di un assistente	Supporto di un assistente

«possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o **modi diversi**, ovvero nello sviluppo di **contenuti culturali e professionali differenti**. In ogni caso le prove equipollenti **devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame**».

(OM annuale esami)

Ha il compito di consentire al candidato disabile di sostenere il suo esame in **autonomia** (Non è un facilitatore!)

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato secondo ciclo

Disabilità Prog. differenziata	Disabilità Prog. valida	DSA
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate	Prove equipollenti	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Supporto di un assistente	Nessun assistente

[Gli strumenti compensativi] **sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.** (Linee Guida MIUR).

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato secondo ciclo

Disabilità Prog. differenziata	Disabilità Prog. valida	DSA
Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte	Tempi più lunghi nelle prove scritte
Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti tecnologici	Uso di strumenti compensativi
Prove personalizzate	Prove equipollenti	Stesse prove degli altri
Supporto di un assistente	Supporto di un assistente	Nessun assistente

Non è possibile l'esonero, pena la perdita della validità del titolo di studio, ma solo la dispensa dagli scritti con prova orale sostitutiva (di fatto una prova equipollente).

Personalizzazioni possibili in sede di esame di stato secondo ciclo

OM 53/21 art. 21 c. 6

6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Altri BES

Stessi tempi
degli altri

Uso di strumenti
compensativi

Stesse prove
degli altri

Nessun
assistente

Personalizzazioni possibili in sede d'esame di stato

Norma generale:

Tutte le personalizzazioni proposte all'esame **devono essere state prima indicate** chiaramente nel documento di programmazione (**PEI** per la disabilità, **PDP** per i DSA e gli altri alunni con BES).

Grazie dell'attenzione!

Gruppo Facebook



www.flaviofogarolo.it



Repertorio delle
norme
sull'inclusione
scolastica